



Associazione "DONNE INSIEME" ODV - ETS
Centro Antiviolenza "Renata Fonte"

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

AUTOMOBILE CLUB LECCE, con sede in Lecce alla via G. Candido n. 2, in persona dell'Ing. Francesco Saverio Sticchi Damiani (C.F.: STCFNC79C01E506W), Presidente dell'Automobile Club Lecce, nonché in persona della Dott.ssa Anna Palmisano (C.F.: PLMNNA78M44A662R) Direttore dell'Automobile Club Lecce

E

IL CENTRO ANTIVIOLENZA RENATA FONTE - DONNE INSIEME ODV ETS C.F.
93050960751, con sede a Lecce alla Via F.M. Piave, 35 in persona del Presidente Maria Luisa Toto (C.F. TTOMLS53S67D223Q)

PREMESSO CHE

- il CENTRO ANTIVIOLENZA RENATA FONTE - DONNE INSIEME ODV ETS, ha un ambito di intervento nell'area dell'assistenza sociale e socio sanitaria per donne e minori vittime di abusi e violenze ed ha, tra le sue finalità e attività, quella della promozione nelle scuole e nella comunità della cultura della Legalità e Non Violenza attraverso convegni e progetti;
- l'Automobile Club Lecce è un ente pubblico non economico a base associativa confederato ad ACI, preposto a servizi di pubblico interesse a norma della L. 20 marzo 1975, n. 70, che rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, interno e internazionale, attuando tutte le iniziative di competenza necessarie a tal fine e diffondendo la cultura dell'auto in linea con i principi della tutela ambientale e dello sviluppo della mobilità sostenibile, della sicurezza stradale e della valorizzazione del territorio;
- il Centro Antiviolenza Renata Fonte – Donne Insieme ODV ETS agisce e persegue le proprie finalità nel territorio salentino, con sedi operative dislocate nel territorio della provincia di Lecce;
- la *mission* istituzionale dell'Automobile Club Lecce è di presidiare i molteplici versanti della mobilità e di diffondere una nuova cultura dell'automobile, rappresentando e tutelando gli interessi generali dell'automobilismo italiano;
- le più importanti attività dell'Automobile Club Lecce sono inerenti allo studio ed alla ricerca di soluzioni relative allo sviluppo e all'organizzazione della mobilità, alla realizzazione di ogni forma di assistenza agli automobilisti, nonché alla sicurezza stradale;
- iniziative in materia di sicurezza ed educazione stradale rientrano tra le aree strategiche dell'Automobile Club Lecce;
- da un punto di vista di politica sociale il tema della sicurezza stradale suscita molta attenzione, interessando, tra l'altro, la solida collaborazione tra diversi Ministeri, Infrastruttura e della mobilità sostenibile, Salute, Interno ed Istruzione;
- L'Associazione "Donne insieme" sin dalla sua costituzione crea e gestisce il Centro Antiviolenza "Renata Fonte" occupandosi del fenomeno della violenza contro le donne e i minori e della tratta degli esseri umani, attraverso un'assistenza costante e diretta nei confronti delle vittime,

impegnandosi a sostenere le donne nel loro progetto di fuoriuscita dalla spirale della violenza, nei termini sia di assistenza psicologica che legale.

- L'Automobile Club Lecce organizza, con cadenza annuale, il Rally del Salento. Trattasi di competizione di rilievo nazionale che ha ormai superato i confini della gara sportiva per diventare parte della cultura e tradizioni locali;

- Il Rally del Salento è sensibile anche alla tematica della parità di genere: è giunta alla terza edizione l'iniziativa *"Rally Girls and Boys experience"* con l'intento di coinvolgere dodici partecipanti, sei ragazzi e sei ragazze, che avranno la possibilità di conoscere da vicino i protagonisti del Rally e di entrare in pista a bordo di un'auto per provare le emozioni di una corsa al fianco di un istruttore;

- In un contesto sportivo caratterizzato dalla preponderante partecipazione maschile, nel quale il rispetto e il fair play sono elementi cardine, L'Automobile Club Lecce intende mostrare una attenzione particolare per il triste e dilagante fenomeno della violenza sulle donne;

- Considerato che la ferocia, la diffusione e il radicamento della violenza di genere impongono di imprimere un cambio di passo alla strategia di intervento, attraverso un mosaico di iniziative e proposte che tengano insieme i diversi, necessari piani di una azione integrata: la prevenzione, il contrasto, il sostegno e l'inclusione delle vittime;

- le Parti, considerati i comuni interessi, intendono definire, mediante il presente Protocollo di intesa, una collaborazione per la realizzazione di progetti, piani di azione e iniziative congiunte sul territorio a livello nazionale e locale finalizzati alla sensibilizzazione, informazione e formazione, indirizzate alle comunità locali, in materia di Promozione della Cultura della Legalità, della Non violenza sulle donne e della parità di genere effettiva, anche per quanto detto nei precedenti punti delle premesse del presente Protocollo.

Le Parti, così rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Premesse

Le premesse hanno valore di patto e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di intesa.

Art. 2

Oggetto

1. Il presente Protocollo di intesa disciplina e regola la collaborazione tra le Parti per la realizzazione di progetti, piani di azione, attività e iniziative finalizzati a conseguire gli obiettivi indicati in premessa connessi alla realizzazione di progetti e piani di azione per sensibilizzare, informare e formare quanti più cittadini possibili, in base alla fascia di età, sulla Cultura della Legalità, della Non violenza sulle donne e della parità di genere effettiva.

Art. 3

Impegni delle Parti per l'attività di promozione e valorizzazione

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi su indicati, Le Parti si impegnano a:

- promuovere l'attività di sensibilizzazione, formazione ed informazione sulle tematiche della Promozione della Cultura della Legalità, della Non violenza sulle donne e della parità di genere effettiva, anche per quanto detto nei precedenti punti delle premesse del presente Protocollo;

- migliorare la consapevolezza che il rispetto delle norme del Codice della Strada ha valore protettivo per la propria, altrui salute/vita;

- promuovere la consapevolezza dell'utilità dei dispositivi di sicurezza ed il loro utilizzo;

- incentivare l'educazione e la formazione dei conducenti attraverso l'organizzazione di eventi/convegni mirati che possano rappresentare momenti di dialogo e confronto con cittadini, amministrazioni locali, mondo scolastico ed altre istituzioni interessate;

2. Le modalità delle iniziative indicate al precedente comma 1, potranno essere formalizzate con apposite Convenzioni attuative oppure attraverso scambio di note che disciplineranno i diversi aspetti delle attività secondo le procedure e le competenze previste dalle norme degli Statuti e dei Regolamenti delle Parti.

Art. 4

Attività di comunicazione

1. Le Parti si impegnano a:

- svolgere attività di comunicazione a sostegno delle iniziative, utilizzando i rispettivi media, promuovendole a livello locale, nazionale ed internazionale;
- realizzare azioni di comunicazione verso i media specializzati nei settori di interesse per diffondere notizie e aggiornamenti in materia di automobilismo.

Art. 5

Uso dei loghi

1. Al fine di favorire le azioni di comunicazione di cui al precedente art. 4, le Parti si impegnano a concedere l'utilizzo temporaneo dei propri loghi esclusivamente per la durata del presente Protocollo di intesa e ai soli fini promozionali e informativi, per la pubblicazione sui rispettivi siti e social network.

2. È vietato ogni utilizzo dei loghi delle Parti diverso da quanto previsto al precedente comma 1, se non preventivamente approvato dalle Parti.

Art. 6

Interscambio informativo

1. Le Parti si impegnano ad attuare, periodicamente, uno scambio di informazioni sulle reciproche attività, al fine di valutare la possibilità di programmare e realizzare iniziative congiunte.

2. Le Parti si impegnano, inoltre, a condividere le esperienze ed i patrimoni informativi nei settori di interesse a fini di studio ed analisi nell'ambito di specifici progetti.

Art. 7

Costituzione gruppo di lavoro

1. Le Parti si impegnano a costituire un gruppo di lavoro tecnico, composto dai rispettivi rappresentanti, al quale saranno demandate le attività di analisi, elaborazione e sviluppo di proposte comuni per l'attuazione del presente protocollo.

Art. 8

Modalità economiche

Qualora le attività o le iniziative derivanti dal presente Protocollo di intesa dovessero comportare costi aggiuntivi alla ordinaria gestione, tali attività e i relativi costi saranno disciplinati dalle successive Convenzioni attuative di cui all'art. 3, comma 2.

Art. 9

Durata

1. Il Protocollo ha la durata di 3 anni dalla stipula, salva l'ipotesi di risoluzione o interruzione anticipata in conformità a quanto previsto dai seguenti articoli 10 – Risoluzione e 11 – Clausola di salvaguardia.

2. È vietato il rinnovo tacito del presente Protocollo di intesa.

3. Alla data di scadenza il Protocollo di intesa potrà essere espressamente rinnovato, previa autorizzazione dei competenti Organi, a condizione che sussistano i presupposti formali, sostanziali e normativi e lo specifico interesse alla prosecuzione della collaborazione tra le Parti.

4. Nel caso in cui per ragioni indipendenti dalla propria volontà anche una delle parti non fosse in condizioni di poter proseguire nell'impegno, dovrà darne all'altra tempestiva comunicazione scritta.

5. In tal caso sarà necessario un atto in forma scritta debitamente sottoscritto tra le Parti per variare, modificare, sia parzialmente che integralmente, qualsiasi parte del presente Protocollo.

Art. 10

Risoluzione

1. Le Parti potranno risolvere unilateralmente il presente Protocollo di intesa con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione a mezzo PEC o raccomandata a.r. con cui dichiarino di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa nei casi di inadempienza dei reciproci obblighi previsti dal Protocollo medesimo.

Art. 11

Clausola di salvaguardia

1. Il presente Protocollo di intesa potrà essere modificato, integrato o interrotto immediatamente prima della scadenza temporale di cui all'art. 9 a seguito di modifiche normative o per effetto della modifica dei rapporti tra le Parti che incidano sulla validità e/o legittimità dell'esecuzione del Protocollo, fermo restando che in caso di interruzione del Protocollo per tali motivi non si darà luogo ad alcun reciproco risarcimento e/o indennizzo, salvo il necessario versamento degli eventuali corrispettivi dovuti a fronte della prestazione di specifici servizi o di costi già maturati.

Art. 12

Trattamento dei dati personali

1. Le Parti dichiarano di essere informate che i dati personali forniti o raccolti ai fini dell'attuazione e nel corso dell'esecuzione del presente Protocollo saranno trattati esclusivamente per le finalità del Protocollo medesimo.

2. Ciascuna Parte provvede autonomamente al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Art. 13

Foro competente

1. Le Parti si impegnano a risolvere bonariamente eventuali contestazioni relative alla validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione del presente Accordo.

2. Qualsiasi controversia, che non possa essere risolta tra le Parti in via conciliativa, sarà di competenza esclusiva del Foro di Lecce.

Art. 14

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Protocollo di intesa si rinvia alla disciplina del codice civile.

Lecce, 16/05/2024

Ing. Francesco Saverio Sticchi Damiani

Dott.ssa Anna Palmisano

Maria Luisa Toto

Alle Palmisano

Maria Luisa Toto